

Circolare N.34/2020

Oggetto: appalti pubblici e irregolarità fiscali, ex art.80 D.L. 50/2016

A seguito della mancata approvazione degli emendamenti in sede di conversione del decreto Agosto, entra definitivamente in vigore la disposizione **che consente** alla stazione appaltante di escludere un operatore economico anche per irregolarità fiscali non definitive.

In particolare: *“Un operatore economico **può** essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli **obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati** qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione”(importo superiore ad € 5.000,00)...l'esclusione...”non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.*

Si ricorda che già dal 2016 gli operatori economici vengono esclusi dalla partecipazione da una procedura d'appalto se hanno commesso violazioni gravi e **definitivamente accertate**:

- Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti **amministrativi non più soggetti ad impugnazione** (importo superiore ad € 5.000,00);
- Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**).